



Collegio di Garanzia dello Sport
Prima Sezione

Prot. n. 00103/2024

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2024, presentato, in data 5 gennaio 2024, dalla A.S.D. Sampaolese Calcio nei confronti della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e contro la Lega Nazionale Dilettanti (LND), il Comitato Regionale Marche FIGC - LND e la A.S.D. Falconarese 1919 S.r.l. avverso e per l'annullamento della decisione n. 19-2023/2024 del 4 dicembre 2023, emessa dalla Corte Sportiva d'Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Marche FIGC - LND, depositata il 6 dicembre 2023 e pubblicata, in pari data, nel C.U. n. 114, con la quale è stato accolto il reclamo presentato dalla A.S.D. Falconarese 1919 avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche FIGC LND - emessa con delibera pubblicata sul C.U. n. 78 del 31 ottobre 2023, con cui, in relazione al ricorso presentato dalla A.S.D. Sampaolese Calcio in riferimento alla gara Falconarese 1919 – Sampaolese Calcio, disputata in data 21 ottobre 2023 e valevole per il campionato di Prima Categoria, Girone B, era stato deciso “*di accogliere il ricorso restituendo il relativo contributo e di applicare alla società Falconarese 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di Falconarese 1919 0– Sampaolese Calcio 3*” - ripristinando, per l'effetto, il risultato maturato sul campo (Falconarese – Sampaolese 2-1).

Dichiara il ricorso in parte inammissibile e in parte infondato.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 31 gennaio 2024.

IL PRESIDENTE
F.to Vito Branca

IL RELATORE
F.to Piero Floreani

Depositato in Roma, in data 31 gennaio 2024.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face